

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Unità di Missione istituita
con D. M. del 31 luglio 2010

Agenzia Segretari - FV
gascp_aa
N. 0025584 (A)
del 18-05-2011

Agenzia Segretari

gascp_aa

N. 0025531 (P)

Roma, del 18-05-2011


Ai Signori Prefetti di
Ancona - Bari- Bologna - Cagliari -
Campobasso - Catanzaro - Firenze
- Genova - L'Aquila - Milano -
Napoli - Palermo - Perugia -
Potenza - Roma Torino - Trieste -
Venezia
LORO SEDI

Alle Sezioni regionali dell'ex
Agenzia Autonoma per la Gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione documentazione.

Per quanto di competenza, si trasmette, in allegato, copia del decreto prot. n. 0025402 del 17 maggio 2011 avente ad oggetto "*Rimborso spese di viaggio. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn.57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007*".

D'ordine del Presidente
dell'Unità di Missione
Prefetto dott. Umberto Cimmino
(Dott.ssa Enrica Spicaglia)



All.: c.s.

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0025402 (P)
del 17-05-2011

UNITÀ DI MISSIONE

Istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 2010

DECRETO

Oggetto: Rimborso spese di viaggio. Revoca delle deliberazioni del Consiglio Nazionale d'Amministrazione nn.57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007.

IL PRESIDENTE DELL'UNITÀ DI MISSIONE

CONSIDERATO che con legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 31-ter e 31-septies dell'art. 7 del predetto decreto legge n. 78/2010, il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;

VISTO, inoltre, l'art. 7, comma 31-quinquies, del citato decreto legge n. 78/2010, ai sensi del quale *"al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 31 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 3 agosto 2010 al reg. n. 10, foglio n. 30, con il quale è stata istituita, nell'ambito del Gabinetto del Ministro, un'Unità di Missione per assicurare la continuità delle attività della soppressa Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2010 con il quale è stato nominato il Presidente della predetta Unità di Missione ed, allo stesso, è stato affidato l'incarico di svolgere, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione e comunque fino al 31 dicembre 2010, le attività gestionali dei soppressi organi dell'ex-Agenzia;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 dicembre 2010, con il quale è stata disposta la proroga, nell'incarico relativo allo svolgimento delle attività gestionali dei soppressi organi dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, del Presidente dell'Unità di Missione sopra ricordata fino al 30 giugno 2011;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0007373 del 10 maggio 2011 acquisita al prot. n. 0024526 dell'11 maggio 2011 con cui si trasmetteva, per gli eventuali adempimenti

Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali

conseguenziali, la nota prot. n. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente l'applicabilità dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 alla fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali che costituisce parte integrante del presente decreto;

VISTA la deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 5 aprile 2011 con cui, alla luce dell'art. 6 comma 12 citato e della circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato si è affermato che il dipendente pubblico può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa mentre non può più essergli riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della L. 417 del 1988 anche nelle ipotesi in cui tale mezzo risulti lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico;


VISTE le delibere nn. 57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 con cui il Consiglio nazionale dell'Agenzia ha dettato disposizioni atte a regolamentare il rimborso delle spese di viaggio.

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la disciplina in merito al rimborso delle spese di viaggio contenute nelle citate delibere del Consiglio nazionale d'Amministrazione;

DECRETA

1. di revocare, per quanto in premessa, le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio nazionale d'Amministrazione nn. 57/99, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 in contrasto con la deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 5 aprile 2011 e con il parere reso dal MEF;
2. di trasmettere il presente decreto a tutte le sezioni regionali dell'ex Agenzia;
3. di incaricare il dirigente del Settore Albo Nazionale dell'esecuzione del presente decreto.

Il Presidente
dell'Unità di Missione
Prefetto dott. Umberto Cimmino





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPELITORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV

Prot. N. 0054055

Rif. Prot. Entrata N.

Allegati:

Risposta a nota del: 04/11/2010, ..

n. 0024990/P

OGGETTO: Segretari comunali e provinciali.
Quesito su applicabilità art. 6,
comma 12, del D.L. n. 78/2010,
convertito in Legge n. 122/2010.

Roma, 21 APR. 2011

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Funzione
Pubblica
Autonomie Locali e Coordinamento
delle Riforme
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale
Piazza del Viminale
00184 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Servizio Trattamento Personale
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Ex-Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali
Piazza Cavour, 25
00193 ROMA

All' A.N.C.I.
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Via dei Prefetti, 46
00188 ROMA

All' U.P.I.
Unione delle Province d'Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA

Si fa riferimento alla nota n. 0024990 del 04/11/2010, con cui codesta Regione ha trasmesso un quesito riguardante l'applicabilità della norma in oggetto indicata alla fattispecie di cui all'art. 45, comma 2, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 15.5.2001, secondo il quale – nell'ambito delle convenzioni di segreteria tra più enti – spetta ai segretari il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'accesso alle diverse sedi di lavoro.

Si ricorda che l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010 ha introdotto misure restrittive in materia di uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici e che sul punto è intervenuta la Circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato.

Si evidenzia, inoltre, che la questione in esame è stata affrontata in prima battuta dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 171/2010/PAR, nella quale si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- l'art. 6, comma 12, si applica anche agli enti locali;
- a livello di contratto collettivo, deve ricomprendersi nel novero delle disposizioni disapplicate da tale norma, l'art. 47 del citato CCNL segretari, riguardante specificamente l'utilizzo del mezzo proprio da parte del segretario in caso di trasferta;
- viceversa, l'art. 45, comma 2, del medesimo CCNL deve ritenersi *"tuttora applicabile, nei limiti generali alla spesa per missioni, posti dal legislatore nazionale, ai fini del coordinamento di finanza pubblica, e di contenimento della spesa"*.

Successivamente è intervenuta una pronuncia – deliberazione n.9/CONTR/11 – delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti medesima. Nella citata deliberazione si sostiene quanto segue: *"Con riferimento al merito della questione, le Sezioni Riunite ritengono che l'art. 45, comma 2 del*



CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court.

Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata".

Sul punto, lo scrivente - nel concordare con quanto affermato dalla Corte dei Conti - intende rappresentare ulteriori aspetti di riflessione, anche alla luce di caratteristiche peculiari della situazione in esame, sintetizzabili come segue:

- l'uso del mezzo proprio, da parte di un segretario titolare di una segreteria convenzionata, non rappresenta un'esigenza estemporanea ed episodica, quanto piuttosto una modalità operativa e organizzativa connaturata alle caratteristiche proprie dell'istituto in esame;
- in altri termini, l'esigenza di assicurare la necessaria flessibilità al Segretario comunale per suddividere la sua prestazione professionale tra più enti appare legata alla possibilità di continuare ad utilizzare il mezzo proprio;



- inoltre, le caratteristiche proprie dell'attività del Segretario, legata ai tempi e alle esigenze della "politica" (si pensi alla partecipazione a giunte e consigli comunali) rendono la stessa difficilmente conciliabile con l'uso dei mezzi pubblici o di auto di proprietà degli enti;
- a ciò si aggiunga che la convenzione di segreteria ha tra i suoi obiettivi fondamentali proprio il risparmio di spese dal momento che consente agli enti convenzionati (nella maggioranza dei casi piccoli comuni) di non pagare per intero una retribuzione di significativa entità;

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nello specifico caso in esame possa considerarsi non disapplicata la disposizione contrattuale citata. Tuttavia – a garanzia della compatibilità di quanto affermato con i principi di risparmio della manovra del DL n. 78/2010 – si ritiene necessario fissare ulteriori punti di dettaglio, nei termini che seguono:

- a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;
- b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
- c) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa.



Il Ragioniere Generale dello Stato

